REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Deliberazione n. 507

adottata dal Direttore Generale in data 21 LUG. 2011

Oggetto: **Presa atto interruzione rapporto di lavoro dr. SINI Maurizio – Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione**

Atteso che il dr. SINI Maurizio dipendente a tempo determinato di questa Azienda, in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, con nota acquisita al protocollo aziendale con n. 17147 del 20/07/2011, ha comunicato l'interruzione del rapporto di lavoro a seguito della revoca dell' aspettativa presso l'ASL Oristano dove il dr. SINI è dipendente a tempo indeterminato, per effetto della sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Oristano n. 109/11;

Dato atto che detta interruzione decorre dal 21/07/2011;

Ritenuto in forza della sentenza sopra richiamata, di prendere atto dell'interruzione del rapporto di lavoro con questa Azienda del dr. SINI Maurizio a decorrere dal 21/07/2011;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Resp.le del Servizio del Personale

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa:

di prendere atto dell'interruzione del rapporto di lavoro con questa Azienda del dr. SINI Maurizio nato a Carbonia il 27/06/1980, Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo determinato, a decorrere dal 21/07/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio CALAMIDA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Claudio FERRI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio FRAILIS)

Resp.le Servizio Personale

Add. Amm.vo

ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 507 del 21 LUG. 2011
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 26 LUG. 2011 al - 9 AGO. 2011
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

_____

_____

_____

30301 Pers
10003 DS
US

Alla C.A. Servizio Personale
ASL Carbonia
fax 0781 – 6683212

OGGETTO : INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Il sottoscritto Sini Maurizio , assunto presso codesta ASL dal 05/07/2011 con contratto a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione comunica interruzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 21/07/2011 in seguito a revoca aspettativa per sentenza giudice del lavoro tribunale di Oristano che si allega alla presente . Ultimo giorno di servizio 20/07/2011 . Si porgono sinceri saluti .

Data
20/07/2011

firma

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
20 LUG 2011
PROT. 17147

R.L.P.A	593/11
CRON.	2186
Ord.	N.109/11

TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione lavoro e previdenza
ORDINANZA EX ART. 669 septies C.P.C.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano

letto il ricorso ex art.700 c.p.c presentato da Sini Maurizio e Orrù Francesca depositato in data 29 6 2011 con il quale i ricorrenti lamentavano che a seguito di loro richiesta formulata con nota del 7 06.2011, con le quali veniva richiesto il collocamento in aspettativa senza retribuzione, questo veniva concesso dall'Amministrazione ma subordinandone la decorrenza al momento in cui i suddetti medici potevano essere sostituiti con altri sanitari.;

letta la memoria di costituzione e risposta della Asl n.5 di Oristano;

concesso un termine per il deposito di note autorizzate

osserva

nell'immediatezza del deposito del provvedimento questo Giudice basando la propria decisione sull'interpretazione dell'art. 10, comma 8 lettera b proveniente dalla stessa Asl (in tal senso le delibere prodotte dai ricorrenti) ha emesso un provvedimento *inaudita altera parte* che però deve essere revocato.

Infatti l' Art. 18 del Collegato Lavoro prevede :

(Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianita' di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attivita' professionali e imprenditoriali. L'aspettativa e' concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative,

previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.
Detta norma ha un evidente portata generale e si applica a tutti i dipendenti pubblici quali sono gli stessi ricorrenti ed ha evidentemente prevalenza sulle disposizioni del CCNL invocato dai ricorrenti.
La disposizione, dato il tenore della norma, riguarda l'aspettativa *anche* ma non solo per avviare attività professionali..
La norma subordina, a differenza di quanto dispone il CCNL, la concessione dell'aspettativa alle esigenze organizzative della Amministrazione.
La Asl ha fatto presente di avere esigenze organizzative, le ha motivate pertanto la concessioni dell'aspettativa condizionata al reperimento di figure professionali idonee al sostituire i ricorrenti appare del tutto giustificata in considerazione anche delle superiori e prevalenti esigenze di carattere pubblico e generale rappresentate dalla resistente
Il ricorso viene rigettato.
In ragione della circostanza che è stata la stessa Asl n.5, con quanto scritto nelle sue delibere , a fuorviare i ricorrenti sulla bontà delle loro richieste le spese vengono compensate.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Il Giudice
F.to Dott. Maddalena Della Casa